



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. – L'opportunità o meno di legiferare sul confine tra la vita e la morte è stata nei decenni dibattuta dall'opinione pubblica e dallo stesso Parlamento. Alcuni anni fa, in particolare dopo il caso di Eluana Englaro, a orientare in senso affermativo anche coloro che, soprattutto in area liberale, avevano a lungo ritenuto che lo Stato non dovrebbe entrare in un ambito così intimo, era stata la pretesa dell'autorità giudiziaria di intendere come « vuoto normativo » la scelta del legislatore di non esprimersi e, dunque, di dettare per via giurisprudenziale indirizzi e pratiche peraltro contrari al *favor vitae* al quale il nostro ordinamento è conformato e dovrebbe in ogni caso conformarsi.

Vanificato tuttavia a quel tempo, in dirittura d'arrivo, il tentativo di varare una legge equilibrata e ampiamente condivisa sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, che aiutasse anche in situazioni difficili la prosecuzione dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente senza tuttavia cedimenti a presunzioni deterministiche, senza coercizioni rispetto alla scienza e coscienza del medico e soprattutto senza aperture dirette o indirette all'eutanasia, alla fine della XVII legislatura il Parlamento ha approvato a maggioranza un impianto normativo che noi giudichiamo complessivamente inappropriato nella sua impostazione e gravemente dannoso nella sua formulazione.

In particolare, esso contiene alcune previsioni sostanzialmente eutanasiche, come del

resto evidenziato nell'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale. Quest'ultima infatti, sollecitata dall'autorità giudiziaria a pronunciarsi in tema di aiuto al suicidio, nella propria ordinanza di fissazione di una nuova udienza a distanza di circa un anno ha ipotizzato tra l'altro un intervento del legislatore sulla normativa sulle « disposizioni anticipate di trattamento », sulla base dell'assunto che ciò che è già consentito, a norma della suddetta legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), « tramite una condotta attiva (...) da parte di terzi », con la « interruzione dei presidi di sostegno vitale », non possa essere negato tramite, ad esempio, « la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte ».

Se ciò ha indotto i sostenitori dell'eutanasia a sollecitare una normazione in tal senso, non può non rilevarsi come l'obiettivo di una legislazione univoca e omogenea possa essere raggiunto, a nostro avviso più proficuamente e in maniera più conforme ai principi che ispirano il nostro ordinamento, e in particolare alla tutela della vita, modificando gli aspetti della normativa vigente che appaiono particolarmente critici.

In tal senso appare e urgente necessario introdurre la possibilità, ad oggi non prevista, di libertà di coscienza dei medici e del personale sanitario, i quali devono potersi rifiutare di sospendere un trattamento qualora ritengano che la loro condotta attiva porti alla morte del paziente in tempi brevi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 6, primo periodo, le parole: « e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale » sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: « , nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla » sono soppresse;

3) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di interruzione di un trattamento qualora la sua condotta attiva porti alla morte del paziente in tempi brevi »;

b) all'articolo 4, comma 5, le parole: « Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 9 dell'articolo 1 ».

€ 1,00